



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 580 DEL 29/04/2021

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE M.F.L. MATRICOLA 0344923, PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI.

DITTA: MASTROTTO S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, N. 7 - BRENDOLA (VI).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Mastrotto srl, con sede legale in comune di Brendola, Via Mazzini, 7 (Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 02551930247), dispone di un impianto mobile di recupero rifiuti M.F.L. matricola 0344923, già autorizzato all'esercizio con provvedimento n. 107/2016 del 19/05/2016, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (art. 208, comma 15), della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04/03/2008, con scadenza 09/06/2021.

DATO ATTO che con nota SUAP del comune di Brendola, prot. n. 0014889 del 20/01/2021, assunta al protocollo provinciale al n. 2568 del 23/02/2021, è stata trasmessa la domanda di rinnovo, senza modifiche, della citata autorizzazione all'esercizio n. 107/2016.

CONSIDERATO che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i., individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

PRESO ATTO che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i "*Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente*".

RILEVATO che in data 18/02/2021, prot. n. 6965, è stato comunicato l'avvio del procedimento con richiesta di integrazioni e che le stesse sono state presentate in data 22/02/2021, agli atti con prot. n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

TENUTO CONTO CHE la legge 02/11/2019, n. 128 di conversione del d.l. 03/09/2019, n. 101, ha modificato l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/06, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, rivedendo le condizioni di base per poter avviare il processo di cessazione di rifiuto, introducendo dei criteri specifici in pendenza di una specifica disciplina comunitaria o nazionale e dettando nuove disposizioni in materia di controllo.

DATO ATTO CHE a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa sono state emanate apposite Linee Guida da parte del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNAPA), competente in materia di controlli che, con deliberazione n. 23/2020, al fine di operare le verifiche in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ha definito un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali escono materiali non più considerati come rifiuto.

CONSIDERATO CHE la presente autorizzazione ricomprende operazioni di recupero rifiuti R5 disciplinate sia dal D.M. 05/02/1998 che dal D.M. 69/2018 e recuperi di materia definiti "caso per caso" in quanto non presenti norme di settore, il presente provvedimento viene integrato con gli Allegati n. 2 e n. 3 da compilare in fase di richiesta dell'autorizzazione per le campagne mobili, qualora presente tale operazione e i CER di riferimento.

DATO ATTO che il presente provvedimento ridisciplina, con modifiche, il contenuto della vigente autorizzazione all'esercizio n. 107 del 19/05/2016 in scadenza il 09/06/2021 e, conseguentemente ne dispone la revoca.

VISTO il D. Lgs 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni .

VISTO il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 11 del 24/11/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023.

RICHIAMATO il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2021/2023 approvato con Decreto presidenziale n. 11 del 12/02/2021.

DETERMINA

1. la Ditta Mastrotto Srl con sede legale in Via Mazzini, n. 7 in comune di Brendola (VI), Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 02551930247, è autorizzata all'utilizzo in via definitiva degli impianti così individuati:

Tipo impianto	Modello	Produttore	Matricola	Potenzialità max.
Frantoio semovente con mulino a martelli	R-CI 100-100/T	M.F.L. Maschinenfabrik Liezen und Gesserei GmbH di Liezen (A).	03 449 23	150 t./ora

nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Servizio Rifiuti VIA VAS.

2. Nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A, punto 3, alla D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008, la presente autorizzazione ha validità fino al 30/05/2026.

3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio n. 107 del 19/05/2016 dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
4. Nell'impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative, specifiche operazioni, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
5. In relazione a quanto indicato nelle premesse, nella domanda di autorizzazione delle singole campagne mobili che prevedano operazioni di recupero di materia (R5) con produzione di EoW, dovrà essere presentato quanto di seguito dettagliato:
 - per i rifiuti identificati nel DM 05/02/1998 con tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuti, attività di recupero e caratteristiche delle materia prime (nel caso in esame CER 10.13.11 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04 con produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205)
 - a) dichiarazione di conformità del prodotto, i cui contenuti minimi sono i seguenti:
 - ragione sociale del produttore;
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - lotto di riferimento;
 - riferimento ai rapporti analitici di prova (effettuati per ogni lotto funzionale o temporale) per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;
 - b) specifica delle modalità atte a garantire la conformità del materiale recuperato (ad es. analisi su lotti funzionali di “tot.” mc o analisi previste dalla norma UNI EN ISO “xxxxxx”, ecc.).
 - Per i rifiuti disciplinati dal DM 28/03/2018, n. 69, dovrà essere compilata la scheda Allegato n. 2 al presente provvedimento.
 - Per le altre tipologie di rifiuti che prevedano la cessazione della qualifica di rifiuto (R5) non disciplinata da specifiche norme comunitarie o nazionali, la ditta dovrà presentare, per ogni singolo CER di riferimento, o raggruppati, qualora con caratteristiche analoghe (da dimostrare), quanto previsto dal Protocollo SGA Allegato n. 3 alla presente autorizzazione.
5. Nell'ambito dell'istruttoria delle singole le Campagne mobili, gli EoW prodotti dalle operazioni di recupero di materia (R5) dettagliate nell'Allegato n. 1 alla presente autorizzazione non rientranti nel DM 05/02/1998, e al DM 69/2008, dovranno essere valutate e autorizzate dall'Ente competente. Il provvedimento rilasciato dovrà essere trasmesso all'ARPA territorialmente competente e all'ISPRA.

FA OBBLIGO

Alla Ditta Mastrotto s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 210 e 216 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
2. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza” accompagnata dagli estremi del pre-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

sente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.

3. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa.
4. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
5. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
6. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

AVVERTE CHE

1. La presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all'effettuazione delle singole campagne di attività di recupero, per le quali si dovrà preventivamente:
 - acquisire il parere ambientale di cui alle procedure di V.I.A., nei casi previsti dagli Allegati III o IV alla parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
 - inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione, corredata dalla prescrizioni ivi contenute.
2. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
3. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la ditta deve inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione corredata dalla prescrizioni ivi contenute.
4. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
5. Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008.
6. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 secondo la gravità dell'infrazione accertata (diffida, sospensione, revoca).

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021)

Il presente provvedimento viene inviato in copia alla Ditta, al Comune di Brendola, al Arpav di Vicenza,

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ingrid Bianchi

ALLEGATI - **All. 1_Elenco rifiuti CER inerti.pdf**
(impronta: 70A84019EDFF9F71E36510345EE3C24A31F649B60BF55F1541D395CC3DE0C3EE)
- **All. 2_Scheda Aggiornamento DM69_2018.pdf**
(impronta: 0C14B51995064007B31575F5F7B954DA9894DB97180AB73D7F3A0FD171D05628)
- **All. 3_Protocollo SGA Campagne mobili.pdf**
(impronta: 87954C5CF9670257A0B3C9B59424F31D79C520138E726B51B6A9BA20583120F1)

Allegato 1 - Ditta MASTROTTO S.R.L. - via Mazzini, n. 7 – comune di Brendola (VI)

Impianto mobile M.F.L. matricola 0344923

ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come “Materiale per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali” (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
10 09 06 Forme e anime da fonderia inutilizzate, diversa da quelle di cui alla voce 10 09 05	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come “Materiale per formazione di rilevati e sottofondi stradali” (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
10 09 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	
10 12 06 Stampi di scarto	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come “Materiale per formazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali”(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	
10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW per l'edilizia conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4. del DM 05.02.1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 28/03/2018, n. 69 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 01 01 Cemento	≡	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW per l'edilizia conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del D.M. 05.02.1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 01 02 Mattoni				
17 01 03 Mattonelle e ceramiche				
17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversa da quelle di cui alla voce 17 01 06				
17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				
17 09 04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				

Con l'indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.